



COMUNE DI BIANDRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TELEFONO 0332.766131

FAX 0332.766508

CODICE FISCALE 00308160126

C.A.P. 21024

ufficiosegreteria@comune.biandronno.va.it

protocollo@pec.comune.biandronno.va.it

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

per la messa a disposizione di autoveicolo destinato al servizio di trasporto sociale

CIG / N. Repertorio: _____

PREMESSO CHE

Il Comune di Biandronno (di seguito "Comune" svolge, nell'ambito dei propri servizi alla persona, attività di trasporto sociale a favore di cittadini in condizioni di fragilità o bisogno nei limiti di quanto previsto dall'art. 66 e ss nel regolamento comunale dei servizi sociali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26.07.2026;

Il Comune di Biandronno ha adottato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19.07.2012, il Regolamento per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni (di seguito "Regolamento");

In data 7 luglio 2026 (prot. 4725/2026) è pervenuta al Comune una proposta di sponsorizzazione da parte del soggetto di cui all'art. 1 del presente contratto;

Il Comune, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento, ha pubblicato in data 28.07.2026 apposito avviso pubblico sul proprio sito istituzionale, con scadenza 21 agosto 2026;

All'esito della procedura, il soggetto di cui all'art. 1 è risultato aggiudicatario della sponsorizzazione;

La Giunta Comunale, con deliberazione n. ____ del _____, ha autorizzato la stipula del presente contratto;

Il Responsabile del Servizio competente ha attestato la convenienza della sponsorizzazione per l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento, ed è stato autorizzato alla stipula del presente contratto con determinazione n. ____ del _____;

Art. 1 – Parti del contratto

Il presente contratto è stipulato tra:

SPONSEE:

COMUNE DI BIANDRONNO, con sede in Piazza Cavour 10, 21024 Biandronno (VA), C.F. 00308160126, rappresentato dal Responsabile del Servizio nominato con provvedimento n. ____ del _____, domiciliato per la carica presso la sede municipale, di seguito denominato "Comune";

SPONSOR:

[Nome e Cognome / Ragione Sociale], nato/a a _____ il _____ / con sede in _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato/a da _____ in qualità di _____, di seguito denominato/a "Sponsor";

Le parti come sopra identificate, di seguito congiuntamente denominate "Parti", convengono e stipulano quanto segue.

Art. 2 – Oggetto del contratto



Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione del servizio di trasporto sociale del Comune di Biandronno, mediante la messa a disposizione gratuita, da parte dello Sponsor, di un autoveicolo avente le seguenti caratteristiche:

- Marca e modello: _____
- Anno di immatricolazione: _____
- Targa: _____
- Chilometri percorsi alla data della consegna: _____
- Stato di manutenzione: _____
- Dotazioni e accessori: _____

Il veicolo sarà utilizzato dal Comune esclusivamente per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale a favore di cittadini in condizioni di fragilità o bisogno, nel territorio comunale e nelle zone limitrofe ove necessario, nei limiti di quanto indicato dal Regolamento dei servizi sociali approvato con delibera del consiglio comunale n. 26 del 26.07.2016.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto ha durata di _____ a decorrere dalla data di consegna del veicolo, attestata da apposito verbale sottoscritto da entrambe le Parti.

Il contratto può essere rinnovato, previo accordo scritto tra le Parti, per un ulteriore periodo da definirsi.

Alla scadenza del contratto, il veicolo sarà restituito allo Sponsor nello stato in cui si trova, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Art. 4 – Corrispettivo e visibilità pubblicitaria

A fronte della messa a disposizione del veicolo di cui all'art. 2, il Comune riconosce allo Sponsor le seguenti forme di visibilità pubblicitaria:

- Apposizione del nome/logo/marchio dello Sponsor sul veicolo, nelle dimensioni e posizioni concordate tra le Parti e comunque in modo conforme alle norme del Codice della Strada;
- Menzione del nome dello Sponsor nei comunicati stampa, nelle pubblicazioni e nelle campagne di comunicazione del Comune relativi al servizio di trasporto sociale;
- Inserimento del logo dello Sponsor sul materiale informativo relativo al servizio di trasporto sociale (locandine, brochure, pagina web dedicata del sito comunale);
- Ogni ulteriore forma di visibilità concordata per iscritto tra le Parti.

Il Comune si impegna a garantire allo Sponsor una visibilità adeguata e proporzionata al valore della sponsorizzazione, nel rispetto della propria immagine istituzionale e delle norme vigenti in materia di pubblicità.

Lo Sponsor non potrà cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare gli spazi pubblicitari oggetto del presente contratto.

Art. 5 – Obblighi dello Sponsor



Lo Sponsor si impegna a:

- Consegnare il veicolo al Comune in perfetto stato di efficienza, in regola con la revisione periodica obbligatoria e con tutti gli adempimenti di legge, entro la data del _____, presso _____;
- Garantire la copertura assicurativa RCA del veicolo per tutta la durata del contratto, comprensiva di polizza Kasko furto e incendio, a tutela di qualsiasi evento accidentale durante l'utilizzo trasmettendo al Comune copia della polizza assicurativa e dei relativi rinnovi annuali;
- Farsi carico degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo per tutta la durata del contratto;
- Comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione delle dichiarazioni rese in sede di proposta di sponsorizzazione;
- Non utilizzare gli spazi pubblicitari riconosciuti dal Comune per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto.

Art. 6 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- Utilizzare il veicolo esclusivamente per le finalità di istituzionali legate ai servizi sociali indicate all'art. 2;
- Garantire allo Sponsor la visibilità pubblicitaria nei termini e nelle modalità previsti all'art. 4;
- Consentire allo Sponsor, su richiesta, di verificare le modalità di utilizzo del veicolo e l'effettiva esposizione del proprio marchio;
- Restituire il veicolo alla scadenza del contratto nelle condizioni previste all'art. 3.

Art. 7 – Consegna e verbale di presa in consegna

La consegna del veicolo avviene mediante sottoscrizione di apposito verbale, redatto in duplice originale, nel quale sono attestati: lo stato del veicolo al momento della consegna, i km percorsi, le dotazioni presenti, la validità della revisione e della copertura assicurativa.

Il verbale è sottoscritto dal Responsabile del Procedimento per il Comune e dallo Sponsor o suo delegato.

Art. 8 – Verifiche e controlli

Il Comune, tramite il servizio competente, effettua periodiche verifiche sull'utilizzo del veicolo e sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte di entrambe le Parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento.

Le eventuali difformità rilevate sono notificate alla Parte inadempiente con richiesta di regolarizzazione entro un termine congruo. In caso di mancata regolarizzazione si applicano le penali di cui all'art. 10.

Art. 9 – Recesso e risoluzione

Ciascuna Parte può recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni, a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:



- Grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dello Sponsor;
- Sopravvenuta condanna definitiva dello Sponsor per uno dei reati di cui all'art. 17 del Regolamento;
- Sopravvenuta applicazione allo Sponsor di misure di prevenzione antimafia;
- Utilizzo del veicolo da parte del Comune per finalità diverse da quelle previste dal contratto.

In caso di risoluzione per inadempimento dello Sponsor, il Comune ha diritto al risarcimento del danno.
In caso di risoluzione per inadempimento del Comune, lo Sponsor ha diritto alla restituzione del veicolo e al risarcimento del danno.

Art. 10 – Penali

In caso di ritardo nella consegna del veicolo rispetto al termine indicato all'art. 5, si applica una penale pari a 10,00 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% del valore complessivo della sponsorizzazione.

In caso di omessa o tardiva trasmissione della documentazione assicurativa, si applica una penale pari a 100,00 euro per ogni settimana di ritardo.

Le penali sono applicate previa contestazione scritta e concessione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni.

Art. 11 – Diritto di rifiuto e limitazioni

Il Comune si riserva il diritto di non esporre o rimuovere il materiale pubblicitario dello Sponsor qualora, nel corso del rapporto, si verificano le condizioni di esclusione previste dall'art. 17 del Regolamento per le Sponsorizzazioni, dandone comunicazione scritta allo Sponsor.

Lo Sponsor prende atto che il Comune non potrà essere ritenuto responsabile per l'impossibilità sopravvenuta di garantire la visibilità pubblicitaria derivante da cause di forza maggiore o da provvedimenti di autorità pubbliche.

Art. 12 – Aspetti fiscali

Il presente contratto si configura come operazione permutativa soggetta alla disciplina IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Entrambe le Parti provvedono a emettere regolare fattura per il valore delle rispettive prestazioni, assolvendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente.

Il valore della sponsorizzazione, ai fini della fatturazione, è stimato in euro _____ (IVA esclusa), corrispondente al valore commerciale del veicolo per la durata del contratto.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I dati personali delle Parti raccolti in esecuzione del presente contratto sono trattati esclusivamente per le finalità contrattuali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che i dati dello Sponsor sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.



Art. 14 – Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Varese, con espressa esclusione del deferimento ad arbitri, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento.

Art. 15 – Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale per le Sponsorizzazioni, le norme del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto devono essere apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.

Il presente contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna Parte.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto.

Biandronno, li _____

PER IL COMUNE DI BIANDRONNO

Il Responsabile del Servizio competente

[Nome e Cognome]

Firma _____

PER LO SPONSOR

[Nome e Cognome / Ragione Sociale]

Firma _____

ALLEGATI

- Allegato A – Verbale di presa in consegna del veicolo
- Allegato B – Documentazione tecnica del veicolo (libretto, revisione)
- Allegato C – Polizza assicurativa
- Allegato D – Specifiche della visibilità pubblicitaria concordata
- Allegato E – Dichiarazioni sostitutive dello Sponsor ai sensi del D.P.R. 445/2000